

STATUTO E REGOLAMENTO
Dell'Associazione denominata
ASSOCIAZIONE CROCE SANTA LUCIA ODV
ENTE DI TERZO SETTORE
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

E' costituita, con sede in Zibido San Giacomo (MI), Via Giuseppe Di Vittorio n. 13, un'Associazione di Pubblica Assistenza denominata

"ASSOCIAZIONE CROCE SANTA LUCIA ODV"

Giusta l'osservanza del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e delle attinenti norme nazionali e regionali in materia di volontariato, di assistenza sanitaria e sociale.

L'Associazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del terzo settore nella "Sezione a) Organizzazione di Volontariato" ed ha una durata a tempo indeterminato.

Articolo 2

PRINCIPI FONDAMENTALI

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi, espressi dalle leggi sulle associazioni del volontariato ed in particolare dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione assume come segno un cerchio con all'interno il simbolo della salute "bastone di Asclepio" e sotto in basso la scritta "onlus". Il simbolo non può uscire dalla Sede se non per prendere parte a feste sociali o per onoranze funebri ad un socio o per accompagnare le associazioni con le quali esiste accordo ovvero per pubbliche manifestazioni

Articolo 3

SCOPI

L'Associazione è estranea a qualunque partito o manifestazione politica e religiosa. I Consiglieri che ricoprono cariche politiche non possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, stante l'assoluta incompatibilità.

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà e della giustizia-sociale e nella loro tutela.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 -) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- a) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- b) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- c) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- d) favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- e) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo .4

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE - ASSENZA DI SCOPO E DI LUCRO

L'Associazione fonda la propria struttura sui principi della democrazia, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione svolge quali attività principali le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie, con particolare riferimento al servizio di trasporto infermi mediante autoambulanza, ed in particolare le seguenti attività:

- a) trasportare infermi, feriti e pazienti inabili dimessi da ospedali e/o case di cura con automezzi all'uopo equipaggiati;
- b) prestare assistenza di primo soccorso ad ammalati, infortunati, portatori di handicap ed a pazienti che necessitano di trattamenti medici;
- c) assicurare la mobilità con mezzi di trasporto adeguati ai portatori di handicap ed a pazienti che necessitano di trattamenti medici;
- d) prestare assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive e di spettacolo;
- e) attività di formazione sanitaria al personale da inserire nei propri organici e nelle strutture sociali esterne;
- f) perseguire i propri suddetti scopi sia autonomamente sia in collaborazione con altre associazioni, cooperative sociali su tutto il territorio nazionale;
- g) in particolare lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria nonché assistenza sanitaria.
- h) trasporto dializzati, sangue ed emoderivati,
- i) Educazione, istruzione e formazione professionale ed attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5 lett. D del D.lgs 117/2017).

L'Associazione provvede anche:

- Ai primi soccorsi nei privati e nel pubblico infortuni.
- A svolgere servizi di Trasporto sanitario semplice, di trasporto Sanitario e di Emergenza.
- A impartire opportune istruzioni ai volontari e a formarli direttamente, tramite privati, Enti terzi, persone o Gruppo.
- Al trasporto di feriti ed infermi agli Ospedali, case di cura e domicilio, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati.
- Compiere in genere qualsiasi opera di beneficenza e di solidarietà con opere e denaro verso enti, gruppi e formazioni non aventi scopo di lucro ovvero nei confronti di persone anche volontari in stato di provato disagio o di popolazione colpite da calamità naturali.
- All'assistenza a feste, eventi, manifestazioni e altre attività di rilievo.
- A ricercare e sviluppare progetti comuni;
- All'educazione, istruzione e formazione professionale tramite, organizzazioni di Corsi, serate, momenti di studio, convegni ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni;
- Ricercare forme di collaborazione economiche, commerciali e di servizio comuni,

- Intraprendere azioni di sostegno a favore degli aderenti, collaborare con enti o altre Associazioni,
- Ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
- Associarsi con altre realtà senza scopo di lucro, siano esse singole ovvero già consociate in forma federativa o in altra forma equipollente.

Tutta l'attività si fonda in modo caratteristico e prevalente sull'attività di volontariato dei suoi aderenti prestato in modo personale, spontaneo e, gratuito senza fini di lucro. L'attività prestata dal volontario non può essere retribuita in alcun modo (art. - 2 legge 266/91). Al volontario devono essere rimborsate le eventuali spese sostenute per l'attività prestata.

L'associazione potrà comunque svolgere ogni attività finanziaria, mobiliare, immobiliare, compresa la costituzione di enti e società', nonché l'assunzione di partecipazioni ed interesse in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, patrimoniale ed economica che il Consiglio Direttivo riterrà necessaria, utile ed opportuna al conseguimento dei propri scopi associativi.

Ai sensi dell' art. 5 della legge n. 266/91. le risorse economiche cui l'associazione può ricorrere per il Suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività sono:

1. Contributi degli aderenti
2. Contributi dei privati
3. Contributi dello Stato, enti, istituzioni
4. Contributi di organismi internazionali
5. Donazioni e lasciti testamentari
6. Rimborsi derivanti da convenzioni
7. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Art. 5

GRATUITITÀ

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Essa può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 6

REQUISITI ED ISCRIZIONE

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e i regolamenti. L'iscrizione avviene mediante richiesta scritta ed è accolta con delibera del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione i soci sono tenuti a versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Le quote versate non sono comunque in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

CATEGORIE

L'Associazione è composta da soci benemeriti e ordinari.

Sono soci benemeriti i fondatori della Croce Santa Lucia e coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, siano stati riconosciuti dall'Assemblea degni di tale riconoscimento per aver contribuito in maniera particolarmente rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale dell'Associazione.

Sono soci ordinari i restanti, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme delle modalità associative e, del rapporto associativo: tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

A tutti i soci spettano la piena partecipazione alla vita associativa, la paritetica legittimazione al voto in assemblea e l'uniforme elettorato attivo e passivo per tutte le cariche dell'Associazione.

Competono altresì a tutti i soci i diritti di informazione e controllo sull'attività e sui bilanci dell'Associazione stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e dal presente statuto.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 8

DIRITTI

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali;
- c) essere eletti alle cariche sociali, con le limitazioni previste dal presente Statuto;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- e) formulare proposte agli organi dirigenti dell'ambito dei programmi della Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa.

Articolo 9

DOVERI

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti da esso derivanti ed i deliberati degli organi associativi;
- b) essere in regola con la quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione
- e) informarsi sull'attività associativa.

Articolo 10

INCOMPATIBILITA'

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, a condizione che l'assemblea non ne sia informata e deliberi favorevolmente.

Articolo 11

PERDITA DELLO STATUS di ONLUS

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Lo statua di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per espulsione;
- d) per dimissione.

Perde lo status di socio per morosità colui che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non abbia rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

Perde lo status di socio per decadenza colui che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 11.
Perde lo Status di socio per espulsione colui che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione.

Perde lo status di socio per dimissione colui che, in qualunque momento, abbia dato comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo di voler recedere dal rapporto associativo.

TITOLO III ENTRATE E PATRIMONIO Articolo 12

MEZZI E PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente medesimo, derivanti da titoli (contributi facoltativi) pubblici e privati; da lasciti in generale, legati o donazione, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Bilancio il consuntivo relativo all'anno precedente.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di Specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni, lasciti testamentari ed Oblazioni;
- i) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la propria vita, salvo che non sia previsto per Legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Il Patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrata comunque denominata e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

ESERCIZIO DI BILANCIO

A norma dell'art. 13 del Codice del Terzo settore, l'associazione dovrà redigere il Bilancio di esercizio formato da Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e della Relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'ar. 6 nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione.

Ai fini del comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14

IL VOLONTARIO

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario conformemente a quanto disposto dall'art. 17 comma 3 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore". L'Associazione comunque potrà tuttavia assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualifica di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

TITOLO IV

Articolo 15

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono;

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttiva;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dai deliberati assembleari.

Articolo 16

AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei Soci volontari e' deliberata dal Presidente in qualità di responsabile dei volontari, sentito il Consiglio Direttivo che potrà valutare eventuali criticità, tra cui le incompatibilità.

I diritti degli Associati sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivati,
- eleggere le cariche sociali,
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto,
- formulare proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto,

- esaminare i libri sociali,
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento,
- frequentare i locali dell'Associazione
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate,

La qualifica di Associato si perde per decesso, dimissioni o per esclusione, a qualunque titolo questo avvenga, sancita dal Consiglio Direttivo come indicato nel Regolamento.

Articolo 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

Essa è costituita dai tutti gli Associati attivi, salvo quanto disposto dall'articolo a, comma 2, ed e' l'Organo sovrano della stessa.

La stessa e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Socio nominato dall'Assemblea mentre il Segretario del Consiglio direttivo e' il Segretario dell'Assemblea.

I soci ordinari per partecipare all'Assemblea devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 18

FINALITA' DELLA CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo corredato di relazione sulla gestione, del bilancio preventivo e per gli altri adempimenti di propri competenza e, di norma nei successivi mesi di novembre e dicembre.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo deliberi, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti e aventi, diritto al voto.

Essa può essere comunque convocata mediante qualsiasi metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, compresa la posta elettronica con comunicazione da inviarsi a tutti i Soci attivi iscritti nel libro degli aderenti almeno sette giorni prima della data stabilita, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione d'importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'articolo 24 o su richiesta di almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti e aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo (che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione) e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente, costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto dettato dall'ultimo comma dell'articolo 21)

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 19

ADEMPIMENTI

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge. un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente delle stessa, verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 20

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguardi singole persone.

Risultano approvate le deliberazioni in prima convocazione che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi e con la presenza di almeno la metà' degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, fatte salve eventuali deleghe. Non e' ammesso il voto per corrispondenza.

Ogni figura diversa dal Socio attivo non può esercitare il diritto di voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione all'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative alle modifiche dello Statuto sociale ed alla variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole, dei tre quarti dei soci presenti, mentre le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

INTERVENTI E RAPPRESENTANZA

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche.

Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.

Il Presidente dell'Assemblea può altresì consentire ai non soci di prendere la parola, senza diritto di voto.

Articolo 22

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al trentuno dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- f) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- e) determinare l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare e modificare il Regolamento Generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- f) eleggere il Consiglio Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti;
- g) eleggere il Collegio dei Sindaci revisori
- h) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- i) deliberare sull'istituzione di Sezioni distaccate;
- j) deliberare sui limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci che presti l'attività di volontariato;

k) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art 23

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- a) modificare lo Statuto sociale;
- b) deliberare la variazione della sede sociale; o)
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione; d) deliberare la devoluzione del patrimonio sociale, in attuazione dell'articolo 39.

Art. 24

CONSIGLIO DIRETTIVO

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Provvederà a quanto ritiene necessario e utile per raggiungere gli scopi ordinari per i quali l'Associazione viene costituita; a tal fine organizza e stabilisce regolamenti e norme interne.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, in numero dispari da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente,

Il Consiglio Direttivo viene eletto dai volontari con votazione segreta, previa nomina della Commissione Elettorale ed elegge al suo interno in maggioranza semplice: - Un Presidente, anche Responsabile dei Volontari salvo diversa delibera del Consiglio,
- Un Vice Presidente

Le specifiche mansioni e le deleghe ai Consiglieri sono designate dal Consiglio previo assenso degli interessati. In ogni caso la funzione di tutti i competenti è assolutamente gratuita. Il Consiglio provvederà ad eventuali rimborsi spese opportunamente documentati e sostenuti nell'espletamento delle loro funzioni. Sono eleggibili tutti volontari che abbiano prestato servizio attivo per almeno un anno.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i soci iscritti all'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge in seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Direttore amministrativo, il Direttore dei Servizi e il Direttore del parco automezzi.

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i propri soci o fra soggetti diversi, anche non soci.

Le funzioni del Segretario, del Direttore amministrativo, del Direttore dei Servizi, del Direttore del parco automezzi e del Direttore sanitario sono stabilite dal Regolamento Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto, anche telematico, a tutti i componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con ogni forma che dia prova dell'avvenuto ricevimento ivi compresa la posta elettronica anche non certificata.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo (che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione.) della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essa partecipa la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezione delle cariche sociali. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità si considerano respinte, ma possono essere ripresentata nella prima riunione utile.

Il Direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.

Nelle materie di competenza del Direttore sanitario per disposizioni di Legge, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art 25

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo, che salvo diversa indicazione sarà anche tesoriere e su favorevole deliberazione del Consiglio Direttivo
- b) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- d) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) deliberare l'adesione ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e dagli obiettivi del presente Statuto;
- e) istituire la Giunta Esecutiva qualora ve ne sia necessità, con le modalità previste dal Regolamento Generale;
- e) deliberare l'adesione di un nuovo socio;
- f) ratificare le dimissioni di un socio;
- l) adottare i provvedimenti cui al precedente articolo 12,
- f) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Generale dell'Associazione;
- m) approvare i regolamenti interni idonei al funzionamento dell'associazione;
- n) assumere, licenziare e dirigere il personale dipendente o stabilire rapporti di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- o) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di regola aperte ai soci, senza diritto di intervento.

E' facoltà del Presidente consentire ai soci di prendere la parola.

Il Presidente decide lo svolgimento a porte chiuse quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.

La mancata partecipazione ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, comporta a carico del consigliere assente la decadenza dalla carica, comunicata mediante lettera raccomandata.

Qualora il Consiglio Direttivo per il posto vacante comunque determinato, debba procedere alla sostituzione di uno o di più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso in cui tale graduatoria sia esaurita o non sia disponibile, il Consiglio Direttivo decade.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, della Giunta Esecutiva del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Nei casi di decadenza degli organi associativi il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli organi medesimi.

Art 26

PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva qualora istituita, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e i contratti stipulati dall'Associazione.

Il Presidente è sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27

VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERI

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno dell'attribuzione e in sua assenza ne ha tutte le prerogative, gli obblighi ed i poteri.

I Consiglieri seguono il settore a loro affidato e collaborano per la realizzazione dei compiti del Consiglio Direttivo: Entrambe le figure durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art 29

COMMISSIONE DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Fintanto che non siano superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea elegge una commissione di controllo interna composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Dopo l'elezione, la commissione si riunirà per nominare il suo Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

La Commissione si riunisce almeno trimestralmente; controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni componente della Commissione può effettuare anche individualmente ispezioni e controlli; il Collegio può verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria e redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio consuntivo. I componenti della Commissione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Commissione delibera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti il Consiglio Direttivo e della Commissione di controllo non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario.

Ai membri di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 3 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione nomina per mezzo di delibera assembleare un Collegio dei revisori o un Revisore Unico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs 3 agosto 2017 n. 117.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

In alternativa al comma precedente, l'Assemblea potrà demandare il controllo legale alla Rete associativa di riferimento alla quale l'Associazione aderisce.

All'atto dell'insediamento del Collegio dei Revisori dei conti, la commissione di controllo cessa dalle proprie funzioni di controllo contabile e finanziario.

La commissione di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili.

La commissione di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli Associati.

I componenti possono essere scelti tra soggetti non soci con comprovata esperienza professionale in materia contabile.

Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario.

Le modalità di funzionamento del Collegio dei Sindaci Revisori, sono stabilite dal Regolamento Generale.

Articolo 30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' istituito il Collegio dei Probiviri, la cui disciplina e' affidata al regolamento sociale dell'associazione. Il comitato

dei Probiviri e' costituito da 3 Soci eletti dall'Assemblea ordinaria fra coloro che abbiano maturato un'anzianità nell'associazione di almeno 1 anno effettivo e consecutivo senza periodi di sospensione.

La durata del Collegio e' di tre anni decorrenti dalla data di elezione dei suoi componenti.

I probiviri in carica possono essere rieletti e la loro elezione avviene simultaneamente con l'elezione del Consiglio.

Le modalità di funzionamento del collegio dei Probiviri sono stabilite dal Regolamento Generale.

In caso di ricorso, il collegio dei Probiviri si riunisce entro cinque giorni dalla ricezione di esso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile delibera su:

a) i ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 28, lettera h);

b) i ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 28, lettera i);

c) i conflitti sorti tra i soci;

d) i conflitti sorti tra gli organi dell'Associazione;

e) I conflitti sorti tra i soci e gli organi dell'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione. Il socio sottoposto ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 28, lettere h) e i), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive per iscritto o in apposita audizione.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 5 giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di cui all'articolo 28, lettera h) sono esecutivi dal momento della delibera del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui all'articolo 28, lettera i) sono esecutivi trascorsi 5 giorni dalla notifica o, in caso di ricorso, al momento della delibera del Collegio dei Probiviri.

Articolo 31

SEZIONI

Le Sezioni distaccate ove istituite rientrano nella gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Associazione.

Le Sezioni distaccate devono essere dotate di regolamenti

organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Articolo 32

REGOLAMENTI

I regolamenti associativi determinano:

- a) le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) le modalità di informazione dei soci delle attività associative;
- c) le competenze del Segretario, del Direttore amministrativo, del Direttore dei Servizi, del Direttore di parco automezzi e del Direttore sanitario e degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d) il funzionamento e l'organizzazione delle attività associative;
- e) i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, volontari;
- f) ogni altra materia in attuazione del presente Statuto

FIRMATO: SARKISSIAN ANAHID

